

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1363

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**  
(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1993

---

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale  
della Banca europea per gli investimenti (BEI)

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Banca europea per gli investimenti (BEI) è un istituto di diritto pubblico autonomo in seno alla Comunità economica europea incaricato di svolgere un'attività creditizia qualificata nell'interesse di quest'ultima. <sup>9</sup>

È stata costituita in base all'articolo 129 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità economica europea.

La Banca ha sede in Lussemburgo ed ha un capitale di 28.000.000.000 di ECU - di cui solo una parte effettivamente versata o da versare - sottoscritto dai dodici Stati membri della Comunità e ripartito tra gli stessi secondo quote differenziate.

La sua missione è quella di facilitare l'espansione economica della Comunità mediante la creazione di nuove risorse e di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle risorse, allo sviluppo equilibrato del mercato comune nell'interesse della Comunità. A tal fine essa contribuisce al finanziamento di interventi in vari settori dell'economia concedendo prestiti e garanzie e, poichè non persegue scopi di lucro, i saldi attivi di gestione originati principalmente dalle operazioni di tesoreria vengono incorporati nelle riserve.

Conformemente agli orientamenti dell'articolo 130 del Trattato di Roma, e tenuto conto dell'evoluzione delle politiche comunitarie, gli investimenti che la BEI prende in considerazione contribuiscono a uno o più dei seguenti obiettivi:

sviluppo economico delle regioni meno favorite;

realizzazione e miglioramento delle grandi infrastrutture europee di comunicazione;

rafforzamento della competitività internazionale dell'industria comunitaria e sua integrazione a livello europeo;

sostegno alle piccole e medie imprese;  
protezione dell'ambiente e miglioramento della qualità della vita;

diversificazione delle fonti energetiche;  
sostegno dell'attività terziaria ed innovazione tecnologica per migliorare la produttività.

Fuori della Comunità la BEI ha assunto nuovi impegni internazionali:

partecipazione all'attuazione della nuova Convenzione di Lomè con i Paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e della decisione del Consiglio relativa ai Paesi e territori d'oltremare (PTOM);

collaborazione con la Banca mondiale per la protezione dell'ambiente nel Mediterraneo;

accettazione del mandato di contribuire al finanziamento in Polonia, in Ungheria, in Cecoslovacchia, in Romania ed in Bulgaria;

futuri interventi in alcuni Paesi dell'America latina e dell'Asia in seguito ad una recente decisione del Consiglio in via di attuazione;

partecipazione alla creazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), mediante sottoscrizione del 3 per cento del capitale.

Dopo l'ultimo aumento di capitale l'attività della Banca ha continuato a svilupparsi conformemente agli obiettivi comunitari.

Dal 1985 l'attività complessiva della Banca su risorse proprie ha registrato un incremento medio annuo del 15 per cento in termini reali (1986: + 13 per cento; 1987: + 0,5 per cento; 1988: + 29,5 per cento; 1989: + 18,1 per cento; 1990: + 15,7 per cento; 1991: + 15 per cento).

Dalla stessa data si è avuta, dunque, una profonda trasformazione dello scenario europeo. Da notare, in particolare, l'orientamento verso una Comunità più dinamica, economicamente più forte e politicamente più evoluta.

L'Italia, e in particolare il Mezzogiorno, è stata e rimane la principale area degli interventi BEI pur subendo una progressiva

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riduzione nella quota dei finanziamenti accordati. I finanziamenti della BEI hanno contribuito a realizzare sia infrastrutture di ogni tipo, ivi comprese quelle destinate all'energia ed alla protezione dell'ambiente, sia progetti industriali.

I finanziamenti accordati all'Italia nel 1991 hanno raggiunto 23.897 milioni di ECU, ossia il 34,92 per cento dei finanziamenti complessivi accordati all'interno della Comunità.

Per consentire alla Banca di continuare a sviluppare la sua attività nella Comunità nei prossimi anni, contribuendo così alla realizzazione del mercato unico e conservando nello stesso tempo la fiducia degli investitori, il Consiglio dei governatori ha deliberato con decisione dell'11 giugno 1990 il raddoppio del capitale, che viene così portato da 28.800 milioni a 57.600 milioni di ECU.

In virtù di detto raddoppio viene anche a duplicarsi la consistenza massima dei prestiti in essere della BEI compatibile con il limite statutario del 250 per cento.

Detta decisione prevede inoltre:

che un importo pari a 1.225 milioni di ECU della riserva supplementare della Banca sia considerato come riserva disponibile;

che detto importo sia trasformato in capitale interamente versato mediante trasferimento della riserva supplementare al capitale della Banca;

che detto importo sia considerato come capitale sottoscritto e versato a decorrere dal 1° gennaio 1991, risultando così il capitale sottoscritto della banca aumentato a tale data da 28.800 milioni a 30.025 milioni di ECU;

che il capitale sottoscritto dagli Stati membri sia nuovamente aumentato, a decorrere ugualmente dal 1° gennaio 1991, da 30.025 milioni a 57.600 milioni di ECU;

che, salvo imprevisti, il nuovo ammontare del capitale sottoscritto sarà sufficiente per il periodo sino ad almeno la fine del 1995;

che ciascuno Stato membro verserà, in ECU o in moneta nazionale, l'1,81323663 per cento della quota di sua competenza dell'aumento di 27.575.000.000 di ECU del capitale sottoscritto (complessivamente 500.000.000 di ECU in dieci rate semestrali uguali di cui la prima scadrà il 30 aprile 1994 e l'ultima il 31 ottobre 1998);

che l'aumento di 1.225.000.000 di ECU del capitale sottoscritto e interamente versato, realizzato mediante trasferimento della riserva supplementare della Banca, non sarà soggetto - ai fini del mantenimento del valore del capitale - all'adeguamento di cui all'articolo 7 dello statuto.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1991 il capitale della BEI risulta essere di 57.600 milioni di ECU secondo lo schema seguente:

	Aumento del capitale	Di cui per incorporazione riserve	Nuovo capitale sottoscritto
Germania .....	5.508.725.000	234.312.088	11.017.450.000
Francia .....	5.508.725.000	234.312.088	11.017.450.000
Italia .....	5.508.725.000	234.312.088	11.017.450.000
Regno Unito .....	5.508.725.000	234.312.088	11.017.450.000
Spagna .....	2.024.928.000	86.129.750	4.049.856.000
Belgio .....	1.526.980.000	64.949.670	3.053.960.000
Paesi Bassi .....	1.526.980.000	64.949.670	3.053.960.000
Danimarca .....	773.154.000	32.885.891	1.546.308.000
Grecia .....	414.190.000	17.617.456	828.380.000
Portogallo .....	266.922.000	11.353.453	533.844.000
Irlanda .....	193.288.000	8.221.451	386.576.000
Lussemburgo .....	38.658.000	1.644.307	77.316.000
Totale ...	28.800.000.000	1.225.000.000	57.600.000.000

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'onere per il Tesoro ammonterà globalmente a ECU 95.637.587, pari all'1,81323663 per cento dell'aumento del capitale sottoscritto (5.508.725.000 meno la quota supplementare considerata interamente versata pari a ECU 234.312.088) da versare in dieci semestralità uguali dal 30 aprile 1994 al 31 ottobre 1998.

Più in particolare, indicativamente sulla base del cambio di lire 1.878,00 per un ECU al 22 marzo 1993, l'onere complessivo a carico dell'Italia può essere valutato in lire 179.607.388.400 da ripartire in lire 35.921.477.680 per ciascun anno dal 1994 al 1998.

Si tratta, naturalmente, di una valutazione di oneri che, in sede di pagamento, potrà subire delle variazioni.

È stato pertanto predisposto l'accluso disegno di legge, con il quale:

all'articolo 1, si autorizza l'aumento della quota di partecipazione italiana al capitale della BEI;

all'articolo 2 si stabilisce che i pagamenti saranno effettuati in ECU;

all'articolo 3 si provvede alla occorrente copertura finanziaria del provvedimento.

## RELAZIONE TECNICA

Il Consiglio dei governatori della CEE, con decisione dell'11 giugno 1990, ha deliberato il raddoppio del capitale della Banca europea per gli investimenti che viene così portato da 28.800 milioni a 57.600 milioni di ECU.

Il contributo italiano è di complessive lire 179.607.388.400 quale controvalore di ECU 95.637.587.

I pagamenti saranno effettuati in dieci semestralità uguali dal 30 aprile 1994 al 31 ottobre 1998 con un onere annuo di lire 35.921.477.680.

Tale valutazione, effettuata sulla base del cambio di lire 1.878,00 per un ECU al 22 marzo 1993, potrà subire delle variazioni dovute alla fluttuazione del valore dell'ECU.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita dall'articolo 4 del protocollo sullo Statuto della Banca medesima annesso al Trattato di cui alla legge di ratifica ed esecuzione 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificata dalle leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, 18 aprile 1984, n. 88, e 9 maggio 1988, n. 167, è aumentata a 11.017.450.000 di ECU in conformità alla decisione adottata l'11 giugno 1990 dal Consiglio dei governatori della Banca stessa.

2. L'importo di ECU 234.312.088 della riserva supplementare della Banca, imputabile all'Italia, è considerato come riserva disponibile e trasformato in capitale interamente versato mediante incorporazione.

3. La quota da versare rappresenterà l'1,81323663 per cento di ECU 5.274.412.912, pari a ECU 95.637.587, e sarà corrisposta in dieci rate semestrali uguali, dal 30 aprile 1994 al 31 ottobre 1998.

**Art. 2.**

1. I pagamenti degli importi di cui all'articolo 1 sono effettuati in ECU, in conformità della decisione del Consiglio dei governatori dell'11 giugno 1990.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 179.607.390.000 e ripartito in rate semestrali costanti dal 1994 al 1998, si provvede per gli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo

delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.